



Ai Direttori  
degli Enti Bilaterali regionali

Loro sedi

Roma, 26 gennaio 2016

Prot. n. 87

Oggetto: Nota esplicativa della delibera EBNA del 19 gennaio 2016 sulla contribuzione

Il Consiglio Direttivo di EBNA ed il Consiglio Direttivo di FSBA, sulla scorta degli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016 hanno deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui devono attenersi le imprese e i lavoratori al fine di ottenere le prestazioni di sostegno al reddito e le altre prestazioni in favore delle imprese e dei lavoratori, come previsti dalla Legge 183/2014 dal successivo Decreto Legislativo 148/2015 e dai contratti collettivi dell'artigianato.

Considerando l'obbligo, espresso all'articolo 27 del D.Lgs. 148/2015, per le imprese con più di 5 dipendenti di aderire al Fondo di Solidarietà e, per garantire ai dipendenti una prestazione adeguata di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro (assegno ordinario e assegno di solidarietà non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile), i citati Accordi hanno deciso di prevedere l'adesione al Fondo di tutte le imprese artigiane a partire da 1 dipendente al fine di estendere anche a loro ed ai loro dipendenti le prestazioni di sostegno al reddito e le altre prestazioni già previste dai contratti collettivi e dalla legge di riferimento.

Pertanto le imprese che devono aderire ad EBNA ed FSBA risultano: le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS CSC 4, e tutte le imprese che adottano un contratto dell'artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell'artigianato e dai sindacati confederali.

Il contributo dovuto è un **contributo unitario** che darà diritto alle prestazioni previste dal ricordato D.Lgs. 148/2015 ed alle prestazioni ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese. Il contributo è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che praticino lavoro a tempo pieno che parziale, sono equiparati ad essi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali.

Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Sono altresì escluse dal campo di applicazione le imprese che adottano i CCNL dell'edilizia in quanto organizzate in altri fondi.

I versamenti unitari proseguiranno tramite il modello F24, alle scadenze da esso previste su un unico rigo, **utilizzando il codice tributo "EBNA"**.

A far data dal 1° gennaio 2016 tutte le imprese indicate nel precedente paragrafo, per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015, versano il contributo EBNA-FSBA composto di una cifra fissa pari a 7,65€ al mese per 12 mensilità e di una cifra variabile pari allo 0,45% calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei datori di lavoro.

A partire dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA, qualora questa fosse antecedente, al contributo percentuale dello 0,45% a carico delle imprese sarà assommato lo 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. Quest'ultimo incremento, dello 0,15%, sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi.

Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del DLgs 148/2015 proseguiranno a versare 125,00€ annui (€10,42 mese) in ragione dell'applicazione dei Contratti nazionali di lavoro, e delle prestazioni loro erogate.

Le quote di contribuzione in cifra fissa mensile (pari a 7,65 e/o 10,42€) sono dovute per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte da tale contributo.

Dette quote comprendono: quanto destinato a EBNA e funzionamento FSBA, la sicurezza sul lavoro, le quote per la rappresentanza e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali nonché il loro funzionamento.

La quota di solidarietà del 10% di contribuzione prevista dalla Legge 103/1991 è dovuta solo per la contribuzione di €27,25 e 60,50 (rispettivamente per le imprese per le quali non trovano e/o trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015) annui relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano) di cui alla lettera e) della delibera EBNA/FSBA.

Alla contribuzione come sopra configurata, si aggiungono eventuali quote integrative versate in favore della bilateralità regionale ai fini dell'erogazione di ulteriori prestazioni localmente definite dagli accordi collettivi regionali.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Tommaso Campanile

